

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO

SCHEMA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "G.P. DELOGU" DI GHILARZA.

Reg. n° ____ del _____

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n°. ____ del _____;

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- Il **Dr. Fernando Serventi**, nato a _____ il 02/09/2011, residente in Alghero (SS) Loc. Galboneddu 31-33 C.F. _____, nel proseguo indicato come "professionista";

PREMESSO

Che con deliberazione D.G. n. ____ del _____ è stata

approvata la stipula di un contratto libero professionale di erogazione di prestazioni sanitarie, con un medico specialista da assegnare al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza.

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al professionista che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali sanitarie, in qualità di medico specialistico, presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero G.P. Delogu di Ghilarza.

Al fine di rendere le prestazioni compatibili con le esigenze dell'Azienda Sanitaria, l'impegno richiesto al professionista è di norma non inferiore alle 38 ore settimanali (164 ore su base mensile).

Art. 2

L'Azienda USL N. 5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa il professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal responsabile dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza concordano, in particolare, l'articolazione oraria della prestazione al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con l'organizzazione della struttura.

Art. 3

Il contratto ha decorrenza dal giorno **12/11/2011** e scadenza il giorno **31/03/2011**.

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di assunzione del personale dipendente tramite iter concorsuale e/o procedure di mobilità interaziendale, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato alla Direzione Generale della ASL, con preavviso minimo di 30 giorni.

Art. 4

Il compenso mensile, per un impegno del professionista di 164 ore mensili, è fissato in complessive € 3.770,00 (euro tremilasettecentosettanta/00) a lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto in rate mensili posticipate, nel termine di trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Al fine di consentire la liquidazione dei compensi da parte dei servizi aziendali competenti, il professionista dovrà allegare alla fattura, l'attestazione della regolarità della prestazione professionale, rilasciata dal Responsabile dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso e/o dal Responsabile della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario l'utilizzo del professionista oltre le 38 ore settimanali (164 ore su base mensile), verrà riconosciuto un compenso orario aggiuntivo di €

23,00 (euro ventitre/00), al lordo di oneri e ritenute di legge.

La liquidazione di questi ulteriori compensi è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio, che evidenzia le ragioni di necessità che giustificano l'impiego del professionista.

In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dell'U.O. del Pronto Soccorso del P.O. di Ghilarza.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Qualora il professionista, per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, utilizzi mezzi propri per spostamenti regolarmente autorizzati e finalizzati all'espletamento dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI.

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, che per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire alcun trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4 del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il

contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito dall'Azienda Sanitaria.

Art. 6

Il professionista assume la piena responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm., è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 7

La parti convengono di valutare periodicamente, in un ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 8

Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

Art. 9

Il professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto la competenza è devoluta al Foro di

Oristano.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della professionista.

Il presente atto, scritto su n. 5 pagine bollate nei modi di legge, previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto.

Il Direttore Generale

Dr. Mariano Meloni

Il professionista

Dr. Fernando Serventi
